



AREA 3

Ufficio: Sportello Unico Edilizia e Attività Produttive

DETERMINAZIONE

N. 1454 del 23/12/2020

Oggetto: DETERMINAZIONE DI AVVIO D'UFFICIO DELLE PROCEDURE DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE AI FINI DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI, SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI, IN SCADENZA ENTRO IL 31/12/2020.

DETERMINAZIONE DI AVVIO D'UFFICIO DELLE PROCEDURE DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE AI FINI DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI, AVENTI SCADENZA ENTRO IL 31

**IL RESPONSABILE
SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Viste:

- la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 *"Testo unico delle leggi in materia di commercio e fiere"*;
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*), ed in particolare l'articolo 1, comma 1181, secondo cui *"il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale data"*;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*), ed in particolare l'articolo 1, comma 686 che esclude l'applicabilità del d.lgs. 59/2010 alle attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche ed abroga l'art. 70 del d.lgs. citato;
- l'art. 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77 (*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*), che, al comma 4- bis, prevede che *"Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività"*;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 con il quale si approvano le "linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 181, comma 4 bis, del decreto legge n. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020";

Vista la DGR 14 dicembre 2020, n. 4054 "Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 1bis della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e criteri da applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici: recepimento delle linee guida del ministero dello sviluppo

economico del 25 novembre 2020 e sostituzione della DGR 6 luglio 2020, n. 3338 e della DGR 13 giugno 2016, n. 5296”;

Preso quindi atto che sono oggetto di rinnovo, non solo le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nei mercati, nelle fiere e su posteggi isolati, ma anche le concessioni di aree pubbliche ai fini dello svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020;

Considerato che le suddette concessioni saranno rinnovate fino al 31 dicembre 2032 in favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, a prescindere della forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti indicati dalle linee guida del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020, integralmente recepite dalla DGR 14 dicembre 2020, n. 4054;

Atteso che le suddette linee guida, recepite dalla DGR 14 dicembre 2020, n. 4054, prevedono che al fine di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, entro il 31 dicembre 2020, il Comune provvede d'ufficio all'avvio del procedimento di rinnovo e alla verifica del possesso, alla medesima data, dei requisiti morali e professionali, dell'iscrizione ai registri camerali, quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo e della regolarità del DURC al 30 giugno 2021 o di altra documentazione comprovante la regolarità contributiva, fatta salva la possibilità che il concessionario abbia ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo;

Dato atto che:

- sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni o organismi collettivi, la verifica del possesso dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, ove richiesti, verrà effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art. 71, comma 5 e 6-bis del D.Lgs. n. 59/2010;
- il numero massimo di concessioni di cui uno stesso soggetto può essere titolare deve rispettare il seguente criterio:
 - a) se il numero complessivo di posteggi nel mercato è inferiore o uguale a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo due concessioni per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare;
 - b) se il numero complessivo di posteggi nel mercato è superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo tre concessioni per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare;

Tenuto conto che dell'art. 3.2.1 dell'allegato A della DGR n. 4054/2020 prevede che: “Il Comune invia la comunicazione di cui all'articolo 8 della L. 241/90 al titolare dell'azienda intestataria della concessione e lo informa che sta avviando il procedimento di rinnovo della stessa, ovvero, in alternativa, il Comune pubblica all'albo pretorio e sul suo sito istituzionale un avviso pubblico di avvio d'ufficio delle procedure di rinnovo di cui al comma 2 dell'art. 3.2.1 della DGR n. 4054/2020”.

Considerato che qualora all'esito della verifica del possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 3.2.1 della DGR n. 4054/2020, emergano irregolarità rispetto ai parametri prescritti, il Comune procede alla revoca della concessione;

Dato atto infine che l'operatore potrà continuare a svolgere l'attività fino al rilascio della nuova concessione o alla pronuncia di diniego da parte del Comune, che dovrà avvenire entro il termine di sei mesi dall'avvio del presente procedimento di rinnovo e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'[articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008](#)"*;

Visto il *Regolamento di organizzazione e funzionamento Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)*, approvato con delibera G.C. n. 194 del 11/10/2016;

Visto la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 24/06/2020 con cui è stato autorizzato il Bilancio di Previsione 2020/2022;

Visto la delibera di Giunta Comunale n. 136 del 14/07/2020 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance 2020/2022;

Dato atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Dato atto che vengono rispettate le procedure relative all'applicazione del D.Lgs 101/2018 "Codice privacy";

Visto l'art. 3, comma 5 del D.L.n.174/12 convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/12 che ha introdotto l'art. 147-bis al D.Lgs 267/2000, in merito al "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";

Visto l'art. 107, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) **Di dare avvio d'ufficio** alle procedure di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020;
- 2) **Di stabilire** che le suddette concessioni saranno rinnovate in favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, a prescindere della forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti indicati dalle linee guida del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020, integralmente recepite dalla DGR 14 dicembre 2020, n. 4054;
Nell'ambito del procedimento che verrà esperito, sarà verificato – oltre al permanere dei requisiti soggettivi dei titolari – anche l'assenza di contrasto con esigenze, note, di prevalente interesse pubblico che possano rendere non opportuno, per l'Amministrazione Comunale, il rinnovo della concessione per un periodo di validità così esteso.
- 3) **Di dare atto** che, in ragione dell'elevato numero di operatori economici interessati, per ragioni di economicità del procedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della L. 241/90, si provvede alla notifica del presente provvedimento mediante la pubblicazione sui siti istituzionali sezione Amministrazione Trasparente nonché all'albo pretorio comunale, ai sensi dell'art ;

- 4) **Di approvare** l'avviso pubblico - **allegato A)** - alla presente, disponendone la pubblicazione all'albo pretorio sul sito istituzionale del Comune di Rho;
- 5) **Di individuare** quale Responsabile del Procedimento, lo scrivente Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive;
- 6) **Di dare atto** che nelle more di rilascio della nuova concessione o di pronuncia di diniego, i titolari dell'azienda intestataria della concessione potranno continuare a svolgere l'attività;
- 7) **Di dare infine atto** che le procedure di rinnovo delle concessioni dovranno concludersi entro sei mesi dalla pubblicazione all'albo pretorio del presente atto e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021;
- 8) **Di dare atto** che vengono rispettate le procedure relative all'applicazione del D.Lgs 101/2018 "Codice Privacy";
- 9) **Di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art 31 del D. Lgs n. 50/2016 è il geom. Roberto Scaglione, Responsabile del Servizio Sportello Unico Edilizia ed Attività Produttive.

IL RESPONSABILE
Roberto Scaglione

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

SCAGLIONE ROBERTO AGOSTINO;1;92097990193924254579380919113075075300